

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente :		BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. (941);	
PRESIDENTE	1354	LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse. (1065);	
Disegno di legge (Votazione a scrutinio segreto):		PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (1462);	
Riordinamento del Club Alpino Italiano (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (4342)	1354	GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione. (2813);	
PRESIDENTE	1354	PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (3346);	
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		VALSECCHI: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (4000)	1356
Miglioramenti economici al clero congruato. (4354);		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1356, 1357
FODERARO e SAMMARTINO: Miglioramenti economici al clero congruato (<i>Urgenza</i>). (3702);		VESTRI	1357
PINTUS: Adeguamenti economici per il clero (<i>Urgenza</i>). (3955);		Votazione segreta :	
FODERARO e SAMMARTINO: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (<i>Urgenza</i>). (3703)	1354	PRESIDENTE;	1358
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1354		
GUIDI	1356		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (715);			
LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alla norme della Costituzione. (23);			

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

La seduta comincia alle 9,35

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Vincelli è in congedo.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Riordinamento del Club alpino italiano (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Riordinamento del Club alpino italiano » già approvato dal Senato.

Ricordo che nella precedente seduta del 10 gennaio la nostra Commissione approvò senza modifiche tutti gli articoli del disegno di legge, ma non passò alla votazione a scrutinio segreto in quanto non erano ancora trascorsi i termini rituali per il parere della VIII Commissione. Essendo scaduti i termini senza che tale parere — che non è vincolante — ci sia pervenuto, si può procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Pertanto, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato (4354) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Sammartino: Miglioramenti economici al clero congruato (Urgenza) (3702) Pintus: Adeguamenti economici per il clero (Urgenza) (3955); Foderaro e Sammartino: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (Urgenza) (3703).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Sammartino: « Miglioramenti economici al clero congruato »; Pintus: « Adeguamenti economici per il clero »; Foderaro e Sammartino: « Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato ». Su questi provvedimenti riferirò io stesso.

Il nostro ordinamento prevede l'incremento dei patrimoni degli enti ecclesiastici con cespiti provenienti da enti pubblici e,

principalmente, dalle prestazioni dovute dal Fondo per il culto, come per esempio gli assegni fissi, con cui lo Stato ha cercato di supplire, fin dal 1866, alla deficienza dei beni ecclesiastici, in modo da garantire il necessario mantenimento del sacerdote investito di un beneficio.

Tali assegni fissi furono chiamati, fin dall'inizio, assegni supplementari di congrua. Da qui le leggi congruali, che furono assai numerose prima di giungere al testo unico del 29 gennaio 1931, n. 227.

Il primo accenno si trova nel numero 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che prevede la congrua parrocchiale fissandone il *minimum* a lire 800 annue ponendo a carico del Fondo per il culto il supplemento necessario a completare quella cifra, nei limiti, però, dei fondi disponibili. Poiché tale disponibilità mancò per lungo tempo, soltanto dal 1887 si cominciò a liquidare un assegno annuo a quei parroci i cui redditi, netti da imposte e da pesi reali, non raggiungevano il minimo di lire 400, minimo elevato negli anni successivi a 500, 600, 700 lire.

Con la legge del 30 giugno 1892, n. 317, attesa la migliorata condizione del bilancio del Fondo per il culto, fu disposto che, a datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua venisse elevato alla cifra di lire 800. Con la stessa legge — articolo 3 — l'obbligo del Fondo per il culto non era più — come per la legge del 1866 — condizionato alla disponibilità dei fondi, ma diventava assoluto, in modo che da quel momento i parroci, che non usufruivano di lire 800, quale rendita netta del beneficio conseguivano il diritto a percepire dal Fondo per il culto quanto mancava al minimo previsto di lire 800. In seguito, l'assegno venne aumentato in rapporto al valore reale della moneta, subendo le seguenti variazioni: 1° luglio 1899, lire 900; 1° febbraio 1918, lire 1.000; 1° luglio 1919, lire 1.500; 1° luglio 1920, lire 2.500; 1° aprile 1925, lire 3.500.

Si giunse al Concordato, stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede — 11 febbraio 1929 — che, con l'articolo 30 (e articolo 25 della legge del 27 maggio 1929, n. 848) rese definitivo il trattamento economico, che era in vigore a quell'epoca, anche per i miglioramenti, che le disposizioni fino allora emanate consideravano temporanei.

Con la legge del 31 gennaio 1931 si ebbe il testo unico delle leggi congruali, che stabiliva, con data retroattiva al 1° aprile 1925: « Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portare la congrua al limite di

lire 3.500 ». Questa cifra subì la riduzione di un ventesimo a datare dal 1° giugno 1927 (articolo 76 testo unico) per l'aumentato potere di acquisto che conseguì allora la moneta.

Da quell'epoca, al 1944, la congrua non subì variazioni, nonostante le notevoli diminuzioni subite dal valore reale della moneta.

Dal 1944 al 1949 furono concessi degli aumenti temporanei nella seguente misura: 6 agosto 1944 lire 10.010; 1° settembre 1946 lire 30.030; 1° luglio 1947 lire 42.042; 1° gennaio 1949 lire 84.084.

Con successivi provvedimenti le misure dei limiti di congrua furono ulteriormente aumentate, fino all'attuale misura che fu stabilita nel 1958.

La ragioni che consigliano un nuovo aumento sono oggi, come ieri, valide ed hanno il loro reale motivo non già in opportunistici calcoli politici, ma in profondi motivi sociali e giuridici, non ignorati neppure dai governi che hanno retto il paese in condizioni non certo favorevoli alla Chiesa cattolica.

Il concetto che ispirò tutte le leggi congruali, fin dal 1866, fu non già di accrescere la dotazione parrocchiale, bensì quello di assicurare al parroco un congruo e decoroso sostentamento personale. Concetto che prevalse anche in giurisprudenza, che è rimasta costante dal 1915, nel considerare la congrua una concessione a titolo di sostentamento del titolare del beneficio.

Il Concordato dell'11 febbraio 1929 sanzionò, con l'articolo 30, l'obbligo per lo Stato italiano di continuare a supplire a redditi beneficiari in modo da assicurare agli investiti mezzi ritenuti indispensabili per il loro decoroso mantenimento, comportando, in caso di mutamenti nel valore della moneta, l'impegno di provvedere a corrispondenti variazioni delle misure delle congrue, come già fu ricordato anche in questo Parlamento dall'onorevole Scelba, Ministro dell'interno, nella relazione con la quale presentò il disegno di legge dell'11 febbraio 1949 (vedi atti parlamentari, Camera dei deputati, disegno di legge n. 334).

Lo Stato, quindi, trovasi impegnato dalla norma concordataria, assunta e riconosciuta dalla nuova Costituzione repubblicana, ad adeguare la congrua al valore della moneta.

Adeguamento che non parte soltanto da esigenze materiali e contingenti, ma anche dall'aumentato credito morale del clero italiano.

A nessuno può sfuggire l'apporto costante e di grande interesse sociale del clero nell'educazione sempre più vasta della gioventù,

nell'assistenza agli orfani, ai minorati fisici e psichici, agli ammalati, ai carcerati. Come a nessuno può e deve sfuggire l'enorme influenza sociale che il clero, in genere, e quello in cura d'anime in specie, esercita in vaste zone del paese e su larghi strati sociali con la sua missione spirituale, che dispone gli animi a sentimenti di umana comprensione, di sentita solidarietà, di rettitudine morale nei pubblici come nei privati impieghi, creando le basi più sicure per un ordinato ed umano vivere civile.

Il progresso civile del nostro paese, come la sua cultura e la sua tradizione di civiltà tra le genti, è intimamente legato all'opera svolta dal clero per ingentilire le coscienze, diffondere la istruzione, sviluppare e difendere l'arte con i patrimoni storici della nostra cultura.

Inoltre, l'attività del clero è sottolineata anche dal nostro attuale ordinamento: la legge attribuisce compiti ai sacerdoti in materia matrimoniale (il matrimonio celebrato di fronte al parroco — o ad un delegato — consegue gli effetti civili), di insegnamento religioso nelle scuole. I sacerdoti hanno facoltà di ricevere testamento in determinate condizioni (articolo 609 Codice civile). I vescovi hanno facoltà di visitare, senza speciale autorizzazione, le carceri situate nella propria diocesi (articolo 50 del regolamento 18 giugno 1931 n. 787) ed i luoghi di rieducazione (articolo 37 regio decreto 4 aprile 1939, n. 721).

Al clero è data la collaborazione con le autorità amministrative in numerosi casi di nomina, vigilanza ed in materia disciplinare.

I parroci possono partecipare ai consigli di patronato esistenti presso i tribunali (regio decreto 13 luglio 1933, n. 982); alla commissione di vigilanza per gli orfani di guerra (articolo 12 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, articolo 49 del regolamento 30 giugno 1918, n. 1044), al Comitato di assistenza minorile costituito nel mandamento (articolo 13 del citato regolamento modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 982).

Né è da dimenticare l'assistenza spirituale che il clero presta alle nostre Forze armate, secondo la legge del 16 giugno 1936, n. 77 e successive modifiche.

Quindi, sia per impegni assunti, sia per un dovere morale verso una nobile e benemerita categoria, il Governo è obbligato ad adeguare i limiti della congrua alle esigenze di un giusto sostentamento del clero.

La proposta contemplata nel disegno di legge governativo eleva del 30 per cento gli

attuali limiti di congrua. Ma considerazioni di carattere morale ed esigenze reali del clero suggeriscono che i limiti siano portati almeno al livello delle retribuzioni godute dall'ultima categoria del personale dello Stato.

Oggi il Clero riceve mensilmente lire 27.000, appena la metà della ricordata categoria (lire 54 mila), per cui per adeguarla a quella categoria occorrerebbe un aumento almeno del 50 per cento. Se, lo Stato vuole adempiere — come si è impegnato — all'obbligo di dare un onesto e congruo sostentamento al sacerdote beneficiante della congrua, non può non considerare che il reddito netto del beneficio — che deve essere reintegrato dal supplemento di congrua — risulta da un minuzioso bilancio deficitario.

È, perciò, necessario che lo Stato prenda una decisione coraggiosa e definitiva, rivalutando la congrua ad un livello tale che non dia al clero le preoccupazioni della vecchiaia e delle malattie. Ed a questo proposito non va dimenticato che, con la legge istitutiva del fondo pensione per invalidità e vecchiaia, oggi, il sacerdote deve versare lire 32.320, alle quali vanno aggiunte altre lire 20.000 di spese per l'assistenza malattia, quindi lire 52.320 che vengono in definitiva sottratte all'assegno congrua. Per cui l'aumento del 50 per cento sarebbe nominale, risultando in effetti soltanto del 30 per cento.

Se si volesse concedere un effettivo e concreto miglioramento, riconoscendo al clero almeno le esigenze dell'ultimo impiegato statale, si dovrebbe portare l'attuale limite di congrua di lire 327.927 a lire 648.000 annue, aumentandolo, quindi, del cento per cento. Questa sarebbe la effettiva giustizia. Ed è per questo che, scegliendo una via intermedia, presenterò un emendamento per l'aumento dal 30 al 50 per cento, raccomandando, nel contempo, agli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge nella sua interezza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIDI. Lei, onorevole Presidente, ha parlato nella sua relazione della congrua ai parroci, insistendo su questo tema. Si deve, forse, intendere che ella è favorevole a tale congrua per i soli parroci, senza estenderla, così come prevede la legge del 1959, ai vescovi ed arcivescovi?

PRESIDENTE. No, intendo riferirmi a tutto il clero.

GUIDI. Chiedo un rinvio di qualche giorno dell'esame del disegno di legge, affinché sia possibile iniziare la discussione dopo che

l'altro ramo del Parlamento avrà approvato il disegno di legge relativo alle variazioni di bilancio per l'esercizio 1962-63 dal quale dovranno essere attinti i fondi per la copertura della maggiore spesa a carico dello Stato per il clero congruato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23); Bordini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 (941); Lucchesi e Biagioni: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065); Pieraccini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462); Guidi ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813); Pellegrino ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346); Valsecchi: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »; e delle proposte di

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

legge di iniziativa dei deputati Luzzatto, Amadei Leonetto, Ferri, Jacometti, Pertini, Targetti: «Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione»; Bardini, Mazzoni, Tognoni, Alberganti, Adamoli, Degli Esposti, Guidi, Assennato, Maglietta, Sannicolò, Silvestri, Spallone, Vidali, Speciale, Sulotto, Barontini: «Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773»; Lucchesi e Biagioni: «Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse»; Pieraccini, Corona Achille, Venturini, Zurlini, Borghese, Colombo Renato, Armaroli: «Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini»; Guidi, D'Onofrio, Adameli, Caprara, Sannicolò, Carrassi, Vestri, Lajolo, Pirastu, Iotti Leonilde, Villa Giovanni Oreste, Viviani Luciana, Bardini, Li Causi, Raffaelli, Busetto, Mazzoni, Tognoni, Montanari Otello: «Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione»; Pellegrino, Magno, Sannicolò, Guidi, Grifone, Miceli, Audisio Walter, De Pasquale, Fiumanò, Compagnoni, Zoboli, Ferrari Francesco, Pucci Anselmo, Calasso: «Modificazioni dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; Valsecchi: «Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Siamo ancora in sede di discussione generale, e ricordo che le precedenti sedute hanno avuto luogo il 28 settembre, 5 e 10 ottobre 1962. Vi è qualche onorevole deputato che chieda di parlare? Nessuno chiede di parlare? Possiamo dichiarare chiusa la discussione generale?

VESTRI. Signor Presidente, la cosa sta diventando veramente assurda. Finora si è svolta una discussione generale alla quale, praticamente — ad eccezione dell'onorevole Luzzatto, per il gruppo socialista — hanno partecipato soltanto i colleghi del gruppo comunista. Io credo che, su una questione di tanta importanza — e lei stesso ebbe in una seduta precedente a convenirne, onorevole Presidente — non sarebbe del tutto fuori luogo

che anche i rappresentanti della maggioranza, e particolarmente quelli del gruppo democratico cristiano, si sentissero in dovere di esprimere un qualche orientamento in materia; perché, veramente, diventa una cosa assurda, inconcepibile che, di fronte ad un problema come quello dell'adeguamento alle norme costituzionali delle leggi di pubblica sicurezza, il gruppo della democrazia cristiana non abbia niente da dire, non abbia una parola da pronunciare, una opinione qualunque da esprimere!

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Vestri, i relatori appartengono al gruppo della democrazia cristiana!...

VESTRI. Onorevole Presidente, non mi faccia ripetere, qui, quanto già dissi altra volta: dopo sette mesi dal momento in cui l'onorevole Bisantis era stato incaricato della relazione, lei ha dovuto sostituirlo per consentire che questa discussione avesse luogo, e non mi faccia ripetere che, anche nel Comitato ristretto, tutta la discussione si è svolta, sotto la sua presidenza, con colloqui a due fra i membri comunisti e l'onorevole Ariosto, in rappresentanza del Governo, e con l'assoluto assenteismo di tutti gli altri!

Alcuni colleghi di parte democristiana, in una precedente riunione, avevano dichiarato la loro volontà di intervenire, sia pure con riluttanza e dietro le sue personali sollecitazioni. Essi erano gli onorevoli Gagliardi, Borin e altri. Questi onorevoli colleghi oggi non sono presenti.

Che significato dobbiamo dare a tutto ciò?

Silenzio assoluto del gruppo democratico-cristiano ed assenza reiterata e non occasionale di coloro i quali si erano assunti l'impegno di partecipare a questa discussione.

Se noi dovessimo deliberare, oggi, la chiusura della discussione generale, non faremmo altro che mascherare una situazione di carenza politica che è, invece, nostra intenzione sottolineare, sia con questo intervento che con una richiesta di riconvocazione sullo stesso argomento ed una prossima seduta. Il problema è importante e richiede un'assunzione minima di responsabilità o, almeno, una presa di posizione politica da parte di ognuno di noi. Se coloro che, iscritti a parlare, sia pure con una certa riluttanza e dietro sollecitazioni del Presidente, non intendono più farlo, lo dicano chiaramente. Non si può, però, in loro assenza, chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il

III. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963.

proseguo della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, approvato nella seduta del 10 gennaio 1963.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento del Club alpino italiano » *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (4342):

Presente e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Biancani, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Gagliardi, Golinnelli, Greppi, Guidi, Lajolo, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pintus, Pirastu, Rampa, Riccio, Russo Spena, Scalfaro, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI